

REGOLAMENTO (CEE) N. 522/88 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3959/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 213/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3959/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	238,299
0202 20 10	238,299
0202 20 30	190,639
0202 20 50	297,874
0202 20 90	357,448
0202 30 10	297,874
0202 30 50	297,874
0202 30 90	409,873
0206 29 91	409,873

(*) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.